LEGGE 24 febbraio 2025, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche di transizione digitale, di sicurezza informatica, di sanità, di lavoro pubblico e di amministrazione centrale dello Stato. (GU n.47 del 26-2-2025 - Suppl. Ordinario 10)

Vigente al: 1-3-2025

Ha Camera dei deputati nel XI Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la presente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche di transizione digitale, di sicurezza informatica, di sanità, di lavoro pubblico e di amministrazione centrale dello Stato, è convertito in legge con le modifiche di seguito riportate.

2. Dopo il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, è inserito la legge delle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le disposizioni del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nel testo vigente successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'aggiunta, in fine, del seguente titolo: "Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche di transizione digitale, di sicurezza informatica, di sanità, di lavoro pubblico e di amministrazione centrale dello Stato".

Titolo, I, Guardasigilli: Bonafede

MINISTERO

Data, Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTERO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Dopo il comma 1 sono inserti i seguenti:

"1-bis. Il termine di cui all'articolo 11, commi 1-ter, decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 2025.

1-ter. Nel periodo di cui comma 1-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi le aziende e le società partecipate, non possono assumere personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-sexies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-septies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-octies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-nonies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-decies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-undecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-duodecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-terdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-quaterdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-quinquiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-septiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.1 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.2 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.3 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.4 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.5 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.6 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.7 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.8 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.9 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.10 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.11 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.12 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.13 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.14 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.15 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.16 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.17 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.18 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.19 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.20 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.21 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.22 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.23 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.24 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.25 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.26 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.27 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.28 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.29 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.30 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.31 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.32 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.33 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.34 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.35 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.36 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.37 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.38 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.39 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.40 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.41 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.42 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.43 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.44 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.45 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.46 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.47 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2025 per le pubblicazioni di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, commi 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1-novesiesdecies.48 Il termine di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dic

CPV gruppo	Descrizione lavori
71.00 - 71.99	Servizi di architettura e ingegneria
74.00 - 74.99	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici
77.00 - 77.99	Servizi di noleggio
79.00 - 79.99	Servizi alle imprese: servizi legali, di marketing, di consulenza gestionale, di stampa e di gestione documentale
80.00 - 80.99	Servizi di istruzione e formazione professionale
90.00 - 90.99	Servizi fognari, rifiuti e igiene ambientale
92.00 - 92.99	Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Da la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:

CPV gruppo	Descrizione lavori
71.00 - 71.99	Servizi di architettura e ingegneria
74.00 - 74.99	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici
77.00 - 77.99	Servizi di noleggio
79.00 - 79.99	Servizi alle imprese: servizi legali, di marketing, di consulenza gestionale, di stampa e di gestione documentale
80.00 - 80.99	Servizi di istruzione e formazione professionale
90.00 - 90.99	Servizi fognari, rifiuti e igiene ambientale
92.00 - 92.99	Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Da la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:

CPV gruppo	Descrizione lavori
71.00 - 71.99	Servizi di architettura e ingegneria
74.00 - 74.99	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici
77.00 - 77.99	Servizi di noleggio
79.00 - 79.99	Servizi alle imprese: servizi legali, di marketing, di consulenza gestionale, di stampa e di gestione documentale
80.00 - 80.99	Servizi di istruzione e formazione professionale
90.00 - 90.99	Servizi fognari, rifiuti e igiene ambientale
92.00 - 92.99	Servizi ricreativi, culturali e sportivi

1-ter. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 gennaio 2016, e della direttiva (UE) 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 gennaio 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 gennaio 2016.

1-quater. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2015/1, del 24 novembre 2014, e della direttiva (UE) 2015/2, del 24 novembre 2014, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2015/1, del 24 novembre 2014, e alla direttiva (UE) 2015/2, del 24 novembre 2014.

1-quinquies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, e della direttiva (UE) 2015/2366, del 25 novembre 2015, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, e alla direttiva (UE) 2015/2366, del 25 novembre 2015.

1-sexies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/2, del 9 dicembre 2015, e della direttiva (UE) 2016/97, del 20 gennaio 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/2, del 9 dicembre 2015, e alla direttiva (UE) 2016/97, del 20 gennaio 2016.

1-septies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/943, del 8 giugno 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/943, del 8 giugno 2016.

1-octies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/97, del 20 gennaio 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/97, del 20 gennaio 2016.

1-nonies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016.

1-decies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/681, del 27 aprile 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/681, del 27 aprile 2016.

1-undecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2016/1148, del 6 luglio 2016, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2016/1148, del 6 luglio 2016.

1-duodecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/541, del 15 marzo 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/541, del 15 marzo 2017.

1-bis. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, e alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

1-ter. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/828, del 17 maggio 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/828, del 17 maggio 2017.

1-quater. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1132, del 14 giugno 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1132, del 14 giugno 2017.

1-quinquies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1164, del 10 luglio 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1164, del 10 luglio 2017.

1-sexies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1371, del 5 luglio 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1371, del 5 luglio 2017.

1-septies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1852, del 10 ottobre 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1852, del 10 ottobre 2017.

1-octies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1853, del 18 ottobre 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1853, del 18 ottobre 2017.

1-nonies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/1954, del 25 ottobre 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/1954, del 25 ottobre 2017.

1-decies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2017/2455, del 5 dicembre 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2017/2455, del 5 dicembre 2017.

1-undecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2018/822, del 25 maggio 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2018/822, del 25 maggio 2018.

1-duodecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/1, del 11 dicembre 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/1, del 11 dicembre 2018.

1-ter. La decorrenza dei fondi per il potenziamento delle procedure di gara e per il rafforzamento delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' anticipata al 1 gennaio 2019.

1-quater. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/1937, del 23 ottobre 2019, e della direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/1937, del 23 ottobre 2019, e alla direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019.

1-quinquies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/1024, del 20 giugno 2019, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/1024, del 20 giugno 2019.

1-sexies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/1153, del 20 giugno 2019, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/1153, del 20 giugno 2019.

1-septies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/1937, del 23 ottobre 2019, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/1937, del 23 ottobre 2019.

1-octies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2019/2161, del 27 novembre 2019, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2019/2161, del 27 novembre 2019.

1-nonies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2020/1828, del 25 novembre 2020, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2020/1828, del 25 novembre 2020.

1-decies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2021/2034, del 15 novembre 2021, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2021/2034, del 15 novembre 2021.

1-undecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2022/2464, del 14 dicembre 2022, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2022/2464, del 14 dicembre 2022.

1-duodecies. Nella more del completamento della direttiva (UE) 2022/2557, del 14 dicembre 2022, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' data piena attuazione negli ambiti di competenza alla direttiva (UE) 2022/2557, del 14 dicembre 2022

- 2 - 2. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente: "1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, per il tramite del Comando operativo di vertice interforze, è autorizzato a stipulare per un periodo di due anni decorrenti dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei limiti di una spesa complessiva di euro 2.000.000, con operatori economici, individuati ai sensi e nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 36, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, contratti per la fornitura di servizi di supporto alle attività di sorveglianza e difesa dei siti sensibili, nonché di servizi di supporto alle attività di sorveglianza e difesa dei siti di interesse del Ministero della difesa, nel rispetto dei limiti di cui al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei limiti di cui al periodo precedente, dell'incremento di euro 2.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2026, 2027 e 2028, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni, e nel rispetto dei limiti

costituzione di 15 deputati di cui almeno una donna e l'unione delle città italiane (UNCI) di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'ente nazionale per il turismo (ENIT) di cui almeno 15 componenti di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale delle province italiane (UPI) di cui almeno 15 presidenti di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni montani di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale delle comunità montane di cui almeno 15 presidenti di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni delle isole minori di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni delle isole minori di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni virtuosi di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni della pesca di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni del mare di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni dei parchi di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni della bonifica di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni dei beni culturali di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni del terremoto di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni della mobilità sostenibile di cui almeno 15 sindaci di cui almeno una donna, nonché l'associazione nazionale dei comuni della rete

prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorita', inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa;

d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 43:

al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)
"Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Parte di provvedimento in formato grafico